

CRON. 3788/14

REP. 787/14



TRIBUNALE DI MASSA

Il Tribunale di Massa, riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:

- Dott. Giovanni Sgambati Presidente relatore
- Dott. Paolo Puzone Giudice
- Dott. Maurizio Ermellini Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel giudizio di omologazione 705/2014 - r.g. del concordato preventivo n.13/13 - r.c.p., proposto da [REDACTED] con [REDACTED] iscritta al Registro delle Imprese di [REDACTED], codice fiscale e P. IVA, n. [REDACTED] ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'Avv. Silvia Andreani

NEI CONFRONTI DI

Massa dei creditori, in persona dei Commissari giudiziali Dott. Maurizio Tonini e Davide Benedini, con l'Avv. Francesco Cecchieri

CON L'OPPOSIZIONE DI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese di Siena al n. 00884060526, elettivamente domiciliata in Carrara, V.le XX Settembre n. 177/F2, presso e nello studio dell'Avv. Roberto Lazzini che la rappresenta e la difende nel presente procedimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 12.06.2013 la società [REDACTED] in persona del suo Amministratore Unico e rappresentante legale pro-tempore [REDACTED] depositava presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale un ricorso ex

art. 161, comma 6 e seguenti, Legge fallimentare (c.d. 'concordato in bianco).

Con decreto del 25.06.2013, cron. 1629, depositato il 27.06.2013 il Tribunale - verificata la sussistenza dei requisiti previsti dallo stesso articolo 161 L.F.- concedeva al ricorrente il termine di 90 gg. per la presentazione della proposta definitiva del piano attestato e della documentazione di cui all'art. 161 bis L.F., contestualmente disponendo il deposito, entro 30 gg., di una relazione aggiornata dell'attività svolta nel periodo e ricorrendo all'ausilio di due Consulenti, individuati nelle persone del Dott. Maurizio Tonini e del Dott. Davide Benedini, per monitorare la gestione dell'impresa e segnalare eventuali abusi a danno del ceto creditorio.

In data 07.08.2013 [redacted] provvedeva al deposito della prescritta relazione illustrativa dei dati economici e finanziari relativi al periodo, quindi, il 25.10.2013, al deposito del piano. A dar fondamento ai valori relativi alle immobilizzazioni materiali, il debitore allegava una relazione estimativa redatta ed asseverata dall'Arch. Luca Martini. Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3° del novellato articolo 161 L.F., al ricorso era acclusa la relazione volta ad *"attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo"* redatta dal Dott. Giuseppe Altadonna, professionista in possesso dei requisiti di legge.

Riscontrata la sussistenza delle condizioni prescritte dagli artt. 160 e 161 L.F., il Tribunale, con decreto in data 07.11.2013 depositato in Cancelleria il 07.11.2013 (cron. 3567), dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della Società [redacted]

[redacted] delegando alla procedura il Giudice Dott. Giovanni Sgambati e nominando Commissari giudiziali il Dott. Maurizio Tonini ed il Dott. Davide Benedini.

Conseguentemente il Tribunale, con decreto in data 18.02.2104, fissava l'udienza del 27.03.2014 per la comparizione delle parti, disponendo le incombenze ex art. 180 L.F.

Nei dieci giorni anteriori all'udienza si costituivano la ricorrente [REDACTED] i Commissari giudiziali, e quindi BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. la quale proponeva opposizione all'omologa.

Nello stesso termine i Commissari depositavano il loro parere favorevole alla proposta.

Le parti verbalizzavano le rispettive difese in udienza, ed il Tribunale riteneva di concedere alle stesse termine per il deposito di memorie di trenta giorni dal 27.03.2014 e rinviando all'udienza del giorno 08.05.2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che la proposta non contempla alcuna suddivisione in classi, deve anzitutto essere risolto positivamente il controllo delle maggioranze prescritte dalla legge, sicché si deve considerare intervenuto l'accordo tra debitore ed i creditori.

L'ammontare dei crediti ammessi al voto è stata pari ad euro 18.750.529,97:

- *all'adunanza dei creditori del 23.01.2014, come da relativo verbale, hanno espresso voto favorevole i creditori per un importo complessivo di crediti di euro 273.813,00 e voti contrari per euro 1.487.945,18;*
- *nel termine di legge, come risulta dall'attestazione della cancelleria di questo tribunale, sono poi pervenute ulteriori adesioni per un importo di crediti di euro 10.043.570,17 mentre hanno manifestato dissenso alla proposta i creditori per euro 1.327.632,48.*

Considerato che chi ha manifestato il proprio dissenso deve ritenersi consenziente, e come tale considerato ai fini del computo della maggioranza, risultano aver approvato la proposta i creditori per

euro 15.934.952,31 su 18.750.529,97, ossia un importo superiore alla misura minima richiesta dalle norme di cui agli artt. 177 e 178 L.F..

Passando ad esaminare la fondatezza dell'opposizione presentata da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., che non attiene eccezioni di rito, deve essere preliminarmente evidenziato che, come rilevato dalla ricorrente, il IV comma dell'art. 180 l.f., come modificato dal D.L. 22.06.2012 n.83 convertito dalla L. 07.08.2012 n. 134, stabilisce che "*... nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili*".

La norma riserva, quindi, l'introduzione di un'opposizione all'omologazione per ragioni di convenienza ai creditori dissenzienti che rappresentino almeno il 20% dei crediti, negando tale legittimazione ai creditori per somme inferiori.

Agli atti risulta che la Banca opponente è titolare di un credito chirografario pari al 6% dei crediti ammessi. Conseguentemente le è preclusa ogni motivazione afferente la convenienza della proposta concordataria.

Indipendentemente dal fatto ^{che} difetta in capo alla banca opponente la legittimazione attiva ad opporsi all'omologazione per ragioni di convenienza, che le sono del tutto precluse ed escluse, stante, come detto, il disposto novellato dell'art. 180 l.f. anche alla luce della pronuncia operata dalla Cassazione SS.UU. n. 1521/2013., il collegio ritiene di svolgere ulteriori argomentazioni.

Va ancora premesso che la citata sentenza a Sez. Unite, non consente di ritenere riconosciuto al Tribunale in sede di omologa la facoltà di effettuare un giudizio sulla convenienza economica della proposta concordataria (e dell'accordo su di essa raggiunto), né sulla fattibilità c.d. economica.

E ancora, detta sentenza chiarisce e statuisce come il Giudice non possa "esercitare un controllo sulla prognosi di realizzabilità dell'attivo nei termini indicati dall'imprenditore", poiché tale tipologia di controllo è demandata esclusivamente al ceto creditorio, che, preventivamente informato, esprime il suo autonomo giudizio mediante l'esercizio del diritto di voto.

Il Tribunale intende sottolineare che solo i creditori possono svolgere una valutazione prognostica in ordine alla possibilità concreta di essere soddisfatti con le modalità prospettate nel piano, dei cui contenuti devono essere preventivamente informati, come nel caso di specie.

Si ribadisce dunque che l'unico giudizio che il Tribunale può svolgere in sede di omologa è quello sulla fattibilità giuridica, ossia verificare se l'oggetto dell'accordo con i creditori sia giuridicamente possibile.

Nella fattispecie l'accordo è - palesemente - idoneo o superare lo stato di crisi, con pagamento anche percentuale dei crediti nei tempi indicati come ipotizzabili (non essendo certo necessario indicare una data precisa) e accettati dal ceto creditorio (espressosi a larghissima maggioranza in senso favorevole alla proposta).

In ordine a quanto sostenuto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. sulla genericità della proposta per mancata indicazione di tempi e modi di liquidazione dei beni immobili e dei beni in leasing, il Collegio evidenzia, come già rilevato dai Commissari, che nel piano sono indicati esattamente i tempi e le modalità di liquidazione dell'attivo con specifici schemi riassuntivi per ogni singola voce di entrata e di uscita, che tiene conto anche dei tempi e dei flussi di cassa.

La proposta è tutt'altro che generica sul punto (basti pensare che è indicato il cash flow per i vari cespiti e per i beni in leasing è indicata l'opzione di acquisto) e - in mancanza di un'attuale offerta di acquisto di terzi - occorrerà che il cespite immobiliare venga collocato sul mercato e lì venduto nelle forme che saranno decise in liquidazione (aspetto questo che, essendo attinente a questioni economiche, appunto di mercato, attiene alla ricordata fattibilità economica della proposta).

In ordine all'osservazione mossa da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. circa alla mancata imputazione dei canoni di locazione alla massa attiva immobiliare si osserva che la questione troverà naturale definizione in sede di ripartizione dell'attivo ad opera del liquidatori.

Non va inoltre ignorato che i Commissari Giudiziari, nell'esercizio del loro ufficio, stante la complessità della procedura, nell'esclusivo interesse della massa dei creditori, hanno ritenuto opportuno il prudenziale stanziamento di rilevanti fondi rischi vuoi per i creditori privilegiati, nella misura di euro 900.000,00, vuoi per i creditori chirografari nella misura di euro 700.000,00.

Per quanto concerne poi la pretesa maggiore convenienza economica del fallimento rispetto al concordato di cui all'opposizione, il Tribunale rileva come l'obiezione sia da ritenersi infondata allo stato.

A prescindere dalla formulazione del tutto generica e astratta, va ritenuto preliminarmente come nell'ipotesi di fallimento conseguirebbe, a prescindere dall'aumento dei costi della procedura, un'automatica e rilevante diminuzione dell'attivo (basti solo pensare: a) all'azzeramento degli *assets* aziendali, tra i quali i beni in leasing che nel passivo fallimentare andrebbero soggetti a domanda di rivendica e pagamento canoni; b) alla perdita della liquidità assicurata al momento dall'affitto pari a 75.000,00 Euro mensili e quindi circa 900.000,00 Euro annui).

Nessun argomento contrario sul punto è stato specificamente evidenziato in opposizione.

Anche l'asserita mancata valutazione di azioni revocatorie e di responsabilità è fatto ipotizzato in via del tutto astratta, senza alcuna indicazione di elementi concreti che avrebbero potuto far ritenere non corrette le attività dei due commissari e connotate dall'assenza di rilievi negativi sul punto.

E' quindi da escludere in base alle attuali risultanze, che siano ipotizzabili alternative concretamente praticabili che possano consentire il soddisfacimento del ceto creditorio in misura superiore a quella prevista dal piano.

Considerato infine che la proposta prevede sia le modalità di liquidazione che la nomina del liquidatore, e che non sussistono cause ostative o di incompatibilità con quanto a proposito disposto dalla Legge e dalla prassi del Tribunale che (in aderenza a nota giurisprudenza di merito a un'interpretazione sistematica dell'istituto della nomina del liquidatore) ritiene di poter provvedere - laddove vi sia spazio - alla nomina di un liquidatore anche in caso di indicazione in merito da parte dell'imprenditore e contenuta nella proposta (si ritiene infatti che ad es. restino fermi i poter di revoca del liquidatore in virtù del richiamo all'art. 37 L.F.)

Nella fattispecie l'indicazione di un liquidatore da parte del tribunale, in affiancamento a quello indicato dall'impresa, è consigliato dalla complessità delle attività di liquidazione e ai rapporti ad esse sottesi.

Attesa la natura del presente giudizio e le questioni poste, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa così provvede:

A. omologa il concordato preventivo proposto dalla

B. nomina liquidatori (e pertanto affida loro congiuntamente le attività di liquidazione) la Dott.ssa Raffaella Vatteroni, nata a Carrara (MS) il 6 febbraio 1982, VTTRFL82B46B832W, libero professionista con Studio in Massa, Via F.lli Rosselli n. 2, ed al Dott. Roberto Ricci, nato a Carrara (MS) il 9 luglio 1975, RCCRRT75L09B832E, in quanto professionisti in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 28 L.F.

Nell'esercizio del mandato, il nominato ufficio di liquidazione giudiziale procederà a:

- 1) prendere in consegna i beni offerti ai creditori, ad esclusione di quelli di oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda con successiva opzione di acquisto, per i quali procederà a vigilare sul rispetto delle clausole contrattuali previste e sulla correttezza dell'esercizio di opzione all'acquisto, e provvederà a redigere l'inventario degli stessi entro un mese dall'omologazione della proposta;
- 2) consolidare entro 3 mesi dalla omologazione lo stato passivo della società acquisendo i titoli o le dichiarazioni dei creditori in maniera da rendere certi i crediti non oggetto di separate contestazioni;

3) informare ogni quattro mesi i Commissari giudiziali, il Comitato dei creditori ed il Giudice delegato, in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante apposita relazione o rendiconto e/o - se richiesto - mediante riunioni alle quali parteciperanno anche gli stessi Commissari giudiziali;

4) procedere alla liquidazione dei beni ceduti con le modalità di cui all'art. 182, 4° comma, l.f. ed agli artt. 105-108 ter l.f., in quanto compatibili. La liquidazione dovrà in ogni caso avvenire secondo procedure competitive, dovrà essere preceduta da idonee forme di pubblicità (sui siti autorizzati e sui quotidiani locali e nazionali) e dovrà prevedere il versamento della cauzione pari al 10% del prezzo di vendita. Tutte le vendite di azienda o rami di azienda, dei beni mobili ed immobili, nonché la cessione di attività o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate, anche cumulativamente, dal comitato dei Creditori e avverranno sotto la sorveglianza dei Commissari Giudiziali;

Eseguita la vendita, anche mediante l'adozione della forma negoziale, e riscosso interamente il relativo prezzo, il Giudice delegato ordinerà con proprio decreto il trasferimento della proprietà e la cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni gravanti sul o sui bene/i immobili ed, eventualmente, sugli altri beni oggetto del trasferimento iscritti in pubblici registri;

5) Accreditare le somme riscosse dalla vendita dei beni o riscossione dei crediti e comunque derivanti dalla liquidazione, su di un conto corrente bancario intestato alla Procedura presso una Banca scelta dallo stesso Liquidatore, sul quale potrà liberamente operare provvedendo ad informare, con il rendiconto periodico o la relazione di cui al punto 3.), gli Organi della procedura circa le movimentazioni intervenute sul conto medesimo;

- 6) registrare ogni operazione contabile derivante dalle operazioni di liquidazione in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice delegato;
- 7) transigere eventuali vertenze previo parere dei Commissari giudiziali ed autorizzazione vincolante del comitato dei Creditori;
- 8) nominare eventualmente avvocati, coadiutori o consulenti tecnici, previo parere del comitato dei Creditori, comunicando tale scelta ai Commissari giudiziali ed informativa al Giudice delegato;
- 9) procedere al pagamento dei creditori nel rispetto del piano concordatario e dell'ordine delle cause legittime di prelazione, mediante piani di riparto approvati dal comitato dei Creditori, previo esame del Commissario giudiziale e del Giudice delegato, depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Massa ed inviati con posta certificata ai creditori sociali;
- 10) esaurita la liquidazione e prima di procedere al riparto finale, predisporre con i Commissari giudiziali, i rispettivi rendiconti finale con le modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 l.f.;
- 11) al Liquidatore Giudiziale spetta la legittimazione processuale attiva in relazione alle azioni volte al recupero dei beni di pertinenza della società, detenuti da terzi, nonché a recuperare i crediti ricompresi nelle attività cedute. Analoga legittimazione processuale passiva compete al Liquidatore Giudiziale, fatti salvi i casi di litisconsorzio necessario con la società ricorrente.

C. nomina componenti del Comitato dei creditori:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]


D. dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica in sede nonché alla società debitrice, ai Commissari giudiziali, al Commissario liquidatore (che a sua volta provvederà a darne notizia ai creditori) e per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l. fall.

-
Compensa le spese.

-
Massa, 15.5.2014

IL PRESIDENTE relat.



TRIBUNALE DI MASSA

Depositato in Cancelleria

Massa 29.5.2014

Il Funzionario Giudiziario

